

Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 49

Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021.

(BURC n. 129 del 21 dicembre 2018)

Art. 1

(Bilancio di competenza – Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. Lo stato di previsione di competenza delle tipologie dell'entrata della Regione per il triennio 2019-2021, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge è approvato in euro 6.710.102.503,02 per l'anno 2019 e in euro 5.702.795.270,54 e 5.302.998.820,35 rispettivamente per gli anni 2020 e 2021 (tabella A).
2. Lo stato di previsione delle contabilità speciali dell'entrata per il triennio 2019-2021 è approvato in euro 1.852.267.750,00 per l'anno 2019 e in euro 1.852.155.000,00 per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 (tabella A - riga entrate per conto terzi).
3. È autorizzato l'accertamento delle entrate per il triennio 2019-2021.
4. Lo stato di previsione di competenza dei programmi della spesa della Regione per il triennio 2019-2021, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge, è approvato in euro 6.710.102.503,02 per l'anno 2019 e in euro 5.702.795.270,54 e 5.302.998.820,35 rispettivamente per gli anni 2020 e 2021 (tabella B).
5. Lo stato di previsione delle contabilità speciali della spesa per il triennio 2019-2021 è approvato in euro 1.852.267.750,00 per l'anno 2019 e in euro 1.852.155.000,00 per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 (tabella B - riga uscite per conto terzi).
6. È autorizzata l'assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa di cui ai commi 4 e 5.
7. Al fine di garantire la corretta gestione del bilancio 2019, è autorizzato l'aggiornamento, con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio, dei valori dei residui attivi, passivi e di stanziamento presunti che risultano modificati dalla effettiva gestione del bilancio a tutto il 31 dicembre 2018, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Art. 2

(Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. È approvato in euro 13.248.717.284,16 lo stato di previsione di cassa delle tipologie dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2019, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A).
2. È approvato in euro 2.358.235.218,34 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2019, annesso alla presente legge (tabella A - riga entrate per conto terzi).
3. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2019.
4. È approvato in euro 11.676.199.976,92 lo stato di previsione di cassa dei programmi della spesa della Regione per l'anno finanziario 2019, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B).
5. È approvato in euro 2.329.806.328,48 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l'anno finanziario 2019, annesso alla presente legge (tabella B - riga uscite per conto terzi).
6. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5.

Art. 3

(Residui attivi e passivi presunti)

1. È approvato in euro 6.496.883.895,98 il totale dei residui attivi presunti delle tipologie al 1° gennaio 2019, al netto delle contabilità speciali, di cui allo stato di previsione

- annesso alla presente legge (tabella A).
2. È approvato in euro 505.967.468,34 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2019, di cui allo stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A - riga entrate per conto terzi).
 3. È approvato in euro 4.601.881.716,46 il totale dei residui passivi presunti dei programmi al 1° gennaio 2019, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B).
 4. È approvato in euro 477.538.578,48 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2019, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B riga entrate per conto terzi).

Art. 4

(Risultato presunto di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2018)

1. Il risultato presunto di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, per come determinato dalla tabella dimostrativa allegata alla presente legge, è pari ad euro 1.217.047.202,95 ed è applicato al bilancio di previsione per le sole quote consentite dalla normativa vigente.

Art. 5

(Entrate derivanti dalla contrazione di mutui)

1. Per come già autorizzato con l'articolo 6, comma 2, della [legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32](#) (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016 - 2018), le entrate derivanti dalla contrazione di mutui con oneri a carico del bilancio regionale, per la copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi operativi per la Calabria 2014-2020, inerenti al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono determinate per ciascuna delle annualità 2019-2021 in euro 40.426.824,99.
2. Per come già autorizzato con l'articolo 3, comma 4, della legge di stabilità regionale 2019-2021 le entrate derivanti dalla contrazione dei mutui con oneri a carico del bilancio regionale, per la copertura degli investimenti da realizzarsi ai sensi dell'accordo Stato-Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018, sono determinate in euro 40.519.899,16 per l'annualità 2020 e in euro 46.086.701,69 per l'annualità 2021.
3. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui ai commi precedenti trovano copertura nello stanziamento della missione 50, programmi 01 e 02 (U.50.01 e U.50.02), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021. Per gli anni successivi le rate di ammortamento trovano copertura nei relativi bilanci.

Art. 6

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine è iscritto nello stato di previsione della spesa alla missione 20, programma 01 (U.20.01), ed è determinato in euro 8.000.000,00 per ciascuna delle annualità comprese nel bilancio 2019 -2021.
2. Sono considerate obbligatorie e d'ordine le spese specificate nell'elenco allegato al bilancio di previsione approvato con la presente legge.

Art. 7

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b) del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è iscritto nello stato di previsione della spesa del Programma U.20.01 ed è determinato per l'esercizio finanziario 2019 in euro 500.000,00.

Art. 8

(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa è iscritto nello stato di previsione della spesa alla missione 20, programma 01 (U.20.01) ed è determinato per l'esercizio finanziario 2019 in euro 700.000.000,00.

Art. 9

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione, annesso alla presente legge, ai sensi dell'articolo 11 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10

(Classificazione dell'entrata e della spesa)

1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'articolo 15 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche ed integrazioni. I Titoli e le Tipologie delle entrate sono approvate nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella A).
2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dagli articoli 12, 13 e 14 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche ed integrazioni. Le Missioni e i Programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella B).

Art. 11

(Autorizzazione alle variazioni al bilancio)

1. Le variazioni sono effettuate ai sensi degli articoli 48 e 51 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#).

Art. 12

(Allegati del bilancio)

1. Sono approvati gli allegati al bilancio di previsione 2019-2021, per come previsti dall'articolo 11 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.